

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 18-3902/2016

Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.**

Installazione: **Allevamento intensivo di più di 2.000 suini da produzione - cat. IPPC 6.6 b)**

Sede installazione: Comune di Vigone (TO) – via Vecchia di Virle,22

Gestore : **Azienda Agricola Il Fiore s.s.**

Sede legale: Comune di Cavallerleone (CN) – Via Praterie, 2

C.F.: 03356540041

Codice azienda: 022264

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- L'Azienda Agricola Il Fiore s.s., in qualità di Gestore dell'allevamento in oggetto, ha presentato alla Città Metropolitana di Torino, in data 01/07/2015, domanda (prot. n. 95235 del 1/07/2015) ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies dello stesso decreto per l'esercizio della seguente attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 (b) - allevamento intensivo di più di 2.000 suini da produzione (> 30 kg);
- l'installazione supera la soglia di cui alla categoria 6.6 b) sulla base di un progetto di ristrutturazione della Porcilaia 3, nel quale verrà svolto l'allevamento di suini dai 30 ai 50 kg, attività che prosegue nelle Porcilaie n. 1 e n. 2 già presenti, sino ai 160 kg di peso (suino grasso da salumificio);
- il progetto di modifica non risulta fattispecie da fase di verifica di VIA, così come indicato nella nota prot. n. 189787 del 01/12/2014 del Servizio Tutela e Valorizzazioni ambientali;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Città Metropolitana di Torino-Ufficio AIA, quale autorità competente ai sensi della d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 della

- Regione Piemonte, ha comunicato all'Azienda Agricola Il Fiore s.s. l'avvio del procedimento autorizzativo con nota prot. n. 98539 del 07/07/2015;
- il Gestore dell'allevamento ha provveduto a versare parzialmente l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;
 - contestualmente all'istanza di AIA è stato presentato il Piano di Gestione e Prevenzione delle acque meteoriche, di cui al Regolamento regionale n. 1 R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
 - in data 25 agosto 2015 l'Autorità competente ha effettuato il sopralluogo istruttorio a seguito del quale sono state richieste integrazioni, con nota prot. n. 126381 dell'10 settembre, trasmesse il 18 novembre (prot.164564), previa richiesta di proroga del 19 ottobre 2015 (prot. n.146868);
 - in data 18 novembre 2015, con nota prot. n. 164676, è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale è stata compresa la procedura di cui ai commi 5 e successivi dell'art. 29-quarter relativa al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - in data 17 dicembre 2015 si è svolta la conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato, oltre al proponente, le amministrazioni competenti in materia ambientale ossia:
 - il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - il Servizio Agricoltura della Città metropolitana di Torino;
 - il Servizio Risorse Idriche della Città metropolitana di Torino;risultavano assenti il comune di Vigone ed il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO3;
 - durante la Conferenza di servizi è stato domandato al Gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento. In data 13 gennaio 2016, con nota prot. n. 3489, l'Azienda Agricola Il Fiore s.s. ha presentato la documentazione richiesta;
 - allegato alle integrazioni summenzionate, è stata presentata la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui all'allegato 1 del D.M. 272/2014, perfezionata con nota prot. n. 5652 del 19 gennaio 2016;
 - il Servizio Risorse Idriche con parere prot. n. 6065 del 19/01/2016 ha comunicato le risultanze dell'istruttoria di propria competenza con l'attribuzione del codice scarico, relativo ai servizi domestici ed allo spogliaioio presenti nell'installazione, nonché l'indicazione delle prescrizioni inerenti la gestione dello scarico medesimo.

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che

- devono garantire che l'installazione medesima sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
 - per la categoria di attività in oggetto non sono state emanate ad oggi le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è fatto pertanto riferimento ai seguenti documenti BRef e alle relative linee guida ministeriali (LGM) emanate dal Ministero dell'Ambiente:
 - il *Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs (Luglio 2003)*, documento di riferimento per il settore produttivo in esame redatto dall'IPPC Bureau di Siviglia sulle base delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento;
 - Linee guida ministeriali per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per la categoria IPPC 6.6 (D.M. 29/01/2007 - So n.127 alla Gu 31 maggio 2007 n. 125);
 - sulla base delle LGM, sono stati individuati i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le MTD applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ESAMINATA:

- l'istanza per il rilascio dell'A.I.A. presentata dal Gestore;
- la documentazione integrativa;
- le informazioni ed i chiarimenti forniti dal Gestore dell'installazione, nonché i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale espressi nel corso dell'istruttoria ed in sede di Conferenza di Servizi del 17/12/2015;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'Azienda Agricola Il Fiore s.s. (n. domanda TO00/PUA/2015/850 del 16/11/15);

RILEVATO CHE:

- la domanda di AIA è relativa all'esercizio di un allevamento di suini da ingrasso con 2.652 posti suino da produzione (> 30 kg), capacità massima raggiunta a seguito degli interventi di ampliamento di un allevamento esistente;
- il ciclo di allevamento è organizzato in tre bande: i suinetti giungono in azienda a circa 25-30 kg e vengono accasati nel capannone denominato "Porcilaia 3" (ristrutturato) sino al raggiungimento del peso di 50 kg (fase di accrescimento); successivamente gli animali vengono spostati negli altri tre settori, identici in termini di posti suino, (2 nella "Porcilaia 2" ed 1 nella "Porcilaia 1"), sino al raggiungimento dei 160 kg (fase di ingrasso);
- dalle fasi di stabulazione degli animali e di stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici, si originano emissioni diffuse in atmosfera: per tali emissioni i valori limite o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato all'art. 29-sexies, comma 3 del D.Lgs 152/06;
- presso l'installazione è svolta anche la molitura di cereali (prevalentemente mais ed orzo) per la preparazione della razione alimentare destinata agli animali allevati in azienda, per una quantità pari a circa 4.500 kg/g;
- le emissioni di polveri in atmosfera provenienti dalla molitura di cereali sono trattate mediante un ciclone; su tali emissioni sono state effettuate delle analisi a camino (di cui alle integrazioni del 18 novembre u.s.) da cui risultano concentrazioni di polveri inferiori a 10 mg/mc, come previsto dalla autorizzazione in via generale degli allevamenti adottata dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale del 6 luglio 2012, n. 518;
- presso l'installazione sono presenti dei servizi igienici ed uno spogliatoio asserviti alle strutture di allevamento, i cui reflui di tipo domestico sono scaricati negli strati superficiali del sottosuolo previo trattamento (fossa imhoff, sgrassatrice e chiarificatrice), mediante un sistema di dispersione costituito da una trincea disperdente;
- le acque reflue derivanti dalla piazzola per il lavaggio degli automezzi, posizionata sul retro della porcilaia 3, vengono avviate alla vasca a tenuta a servizio e smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- le acque di lavaggio della cella frigorifera, dove sono stoccate le carcasse degli animali deceduti in allevamento, sono raccolte nello stesso pozzetto a tenuta asservito alla piazzola di lavaggio degli automezzi e smaltite come rifiuti ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono stati valutati in particolare gli aspetti inerenti i seguenti punti:
 - la proposta del Gestore di realizzare l'area lavaggio mezzi entro il 31/12/2016;

- la gestione delle acque meteoriche provenienti dal cortile prospiciente alla "Porcilaia 3" non documentata in istanza;
- la necessità di monitorare i consumi idrici mediante l'installazione di un contalitri sul pozzo in uso in azienda;
- l'esigenza di integrare la valutazione preliminare richiesta ai sensi dell'art. 29 sexies co. 9-quinquies, sulla base delle linee guida del DM 272/2014;
- con le integrazioni pervenute a seguito della riunione della Conferenza dei Servizi si è appurato che:
 - dagli approfondimenti effettuati dall'azienda inerenti le acque meteoriche, è stata evidenziata la presenza di una tubazione interrata nel cortile della cascina originaria che confluisce in un fosso; in tale area non sono comunque presenti materiali o svolte attività per le quali vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia o di lavaggio;
 - è già stato installato il contalitri per la misura dei consumi idrici;
 - è stata fornita la documentazione integrativa sulla valutazione preliminare dalla quale risulta che non sussiste il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose utilizzate in allevamento, ossia il gasolio ed i fitofarmaci, in quanto sono adottati adeguati sistemi di stoccaggio e utilizzo delle stesse, e pertanto non è necessaria la presentazione della redazione della relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma, 11 del D.Lgs. 152/06 l'A.I.A. sostituisce l'autorizzazione:
 - alle emissioni in atmosfera;
 - allo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche;
- con riferimento alla gestione delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici scoperte, così come previsto da Regolamento della Regione Piemonte del 20 febbraio 2006 n. 1/R non è emersa la necessità di una disciplina delle stesse in quanto tali superfici, se correttamente mantenute pulite come descritto dal Gestore, non comportano il rischio di contaminazione delle acque meteoriche;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si ritiene di poter prendere atto degli esiti della verifica preliminare di cui al DM 272/14 svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento per la gestione degli effluenti zootecnici di allevamento si possa fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e dunque il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale

regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

APPURATO CHE:

- il gestore deve provvedere al momento del ritiro del presente atto al pagamento del conguaglio degli oneri istruttori come ricalcolati sulla base dell'istruttoria svolta;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare l'installazione ubicata nel Comune di Vigone in via Vecchia di Virle, 22, gestita dall'Azienda Agricola Il Fiore s.s., per la seguente attività: 6.6 (b) - allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti di suini da produzione (> 30 kg);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- il DM 272/2014 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lvo 7 luglio 2011 n. 122 "Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo

- 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/06 all’Azienda Agricola Il Fiore s.s. per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Vigone in via Vecchia di Virle, 22 in cui è svolta l’attività rientrante nella seguente categoria dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 6.6 (b) - Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (> 30 kg);

2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
 - autorizzazione agli scarichi delle acque reflue provenienti dai servizi igienici asserviti all'allevamento, ai sensi del capo II Titolo IV parte III del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
4. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Vigone, all'A.R.P.A. Piemonte ed

all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 29 gennaio 2016

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott.ssa Paola Molina

**Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione dell'Azienda Agricola Il Fiore s.s. sita in Comune di Vigone**

ALLEGATO A

<u>1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA</u>	<u>11</u>
<u>2. CONDIZIONI GENERALI</u>	<u>14</u>
<u>3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE</u>	<u>15</u>
<u>4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO</u>	<u>15</u>
<u>5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO</u>	<u>16</u>
<u>6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI</u>	<u>17</u>
<u>7. EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	<u>18</u>
<u>8. EMISSIONI NELLE ACQUE</u>	<u>21</u>
<u>9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI</u>	<u>22</u>
<u>10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE</u>	<u>23</u>
<u>11. EMISSIONI SONORE</u>	<u>23</u>
<u>12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI</u>	<u>23</u>

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Codice 6.6 (b) - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (>30 kg) sito in via Vecchia di Virle, 22-Vigone	2.652 posti suini da produzione (> 30 kg)

Presso l'installazione è svolto l'allevamento, in proprietà, di suini da ingrasso per salumificio, organizzato in tre bande. I suinetti giungono in azienda a circa 25-30 kg e vengono accasati nel capannone denominato "Porcilaia 3" (ristrutturato) sino al raggiungimento del peso di 50 kg (fase di accrescimento); successivamente gli animali vengono spostati in uno dei tre settori, identici in termini di numero di posti suino (due nella "Porcilaia 2", e uno "Porcilaia 1") sino al raggiungimento dei 160 kg (fase di ingrasso).

In relazione al ciclo svolto, la capacità dell'impianto è definita in termini di consistenza massima in uscita (numero di animali venduti a fine ciclo) e di consistenza massima in entrata (numero di animali accasati).

Il primo valore (consistenza massima in uscita) è dato dalla consistenza massima, calcolata in funzione delle superfici delle strutture di stabulazione stabilite dalle norme sul benessere animale; il secondo valore (consistenza massima in uscita), è calcolato aggiungendo al precedente una percentuale relativa alla mortalità presunta, al fine di compensare la fisiologica mortalità dei suini. Per quanto inerente i ricoveri denominati Porcilaia 1 e 2 (organizzata in 3 settori identici in termini di numero posti suino), nei quali viene svolta la fase dai 50 ai 160 kg, si ipotizza che la percentuale di cui sopra sia pari a circa il 1.5%; nella porcilaia 3, nella quale la superficie è superiore a quanto imposto dalle norme sul benessere animale, la consistenza massima in entrata ed in uscita coincidono e la percentuale di mortalità ipotizzata è pari a circa il 3%.

Resta fermo il rispetto della normativa sul benessere animale in ogni fase del ciclo di allevamento.

Il valore di consistenza media di stalla, valutato con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007, è relativo al numero di animali mediamente presenti nell'anno e viene considerato per il computo della produzione di liquami e per la stima dell'emissioni in atmosfera.

Nella tabella 1.2 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.2- Caratteristiche dell'installazione

Consistenza massima di stalla totale in uscita	2.652 posti suino > 30 kg
Consistenza massima di stalla totale in entrata	2.622 posti suino > 30 kg
Consistenza media di stalla	2.280 capi
Strutture d'allevamento	n. 3 ricoveri –denominati: <i>Porcilaia 1</i> , n. 1 settore di Ingrasso <i>Porcilaia 2</i> , n. 2 settori di Ingrasso <i>Porcilaia 31</i> , n. 1 settore di Accrescimento
Sistemi di stabulazione	PTF + VS
Locali infermeria	Vedi Tabella 1.3
Consistenza massima di stalla per <u>fase di accrescimento</u> (30-50 kg)	678 capi da 30 a 50 kg
Consistenza massima di stalla per <u>fase di ingrasso</u> (50-160 kg)	In entrata: 658 capi (*3 settori) con peso fino a 110 kg In uscita 648 capi (*3 settori) con peso > di 110 kg
Quantità di effluente zootecnico prodotto*	7.703 mc/anno
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili	n. 2 vasche uguali circolari a pareti verticali di volume pari a mc 2.051 ciascuna con copertura galleggiante mediante crosta naturale, n. 1 vasca rettangolare interrata di volume pari 105,6 mc
Tecnica di spandimento dell'effluente zootecnico non palabile	Spandimento con distribuzione a bande rasoterra
Emissioni in atmosfera	Ammoniaca: 9.6 t/a Metano: 55.9 t/a

Infermeria

Nelle Porcilaie 2 e 3, oltre ai posti capo destinati alla stabulazione, sono previsti box destinati ad infermeria, riportati nell'ultima colonna della tabella 1.3.

Tabella 1.3- Caratteristiche delle strutture di stabulazione e n. posti e box infermeria

Denominazione settore di allevamento	Numero massimo di posti capo/box	n° box	Tecnica allontanamento reflui
Porcilaia 2	18	8	PTF + VS
Porcilaia 3	22	2	PTF + VS

- PTF: pavimento totalmente fessurato;
- VS: vacuum system.

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE DELL'INSTALLAZIONE

Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è da pozzo e da acquedotto. L'acqua in allevamento è utilizzata per la broda, per l'abbeveraggio degli animali (mediante succhiotti antispreco) e per la pulizia delle strutture di stabulazione con acqua in pressione.

Parte dell'acqua è inoltre utilizzata per usi domestici, ossia per i servizi igienici e per lo spogliatoio presenti presso l'allevamento.

Consumi per l'alimentazione animale

La razione alimentare è preparata nel mangimificio aziendale.

Il mangime viene preparato a partire dalle farine di cereali macinati nel mulino aziendale; le farine sono stoccate in silos.

L'alimentazione è distribuita bagnata ed è diversificata in funzione delle fasi di accrescimento degli animali.

Sistema di climatizzazione

Il raffrescamento svolto mediante ventilazione naturale in tutti e tre i capannoni ed è regolato mediante una centralina computerizzata.

Il riscaldamento è effettuato in inverno prevalentemente per il ricovero 3, con soffioni alimentati a gasolio.

Consumi energetici

Le fonti energetiche utilizzate sono l'energia elettrica ed il gasolio.

L'energia elettrica è adoperata principalmente per la preparazione, la distribuzione della razione alimentare, l'illuminazione, la regolazione del raffrescamento e l'impianto di molitura.

Il gasolio è utilizzato per l'alimentazione dei soffioni per il riscaldamento dei ricoveri e per il funzionamento dei mezzi agricoli adoperati nelle attività agronomiche dell'azienda, comprensive dello spandimento dei reflui zootecnici.

Rifiuti e carcasse

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo e vengono stoccati in contenitori appositamente contrassegnati, posizionati su una superficie impermeabilizzata e coperta.

I principali rifiuti prodotti provengono dall'attività di prevenzione sanitaria e dalla manutenzione dei mezzi agricoli.

Le carcasse animali sono gestite ai sensi della normativa dei sottoprodotti di origine animale. Le carcasse in attesa di essere conferite ai soggetti autorizzati al loro trattamento, sono stoccate in una cella frigorifera.

Effluenti zootecnici

Gli effluenti zootecnici non palabili, costituiti dai liquami animali e dalle acque di lavaggio dei

ricoveri, sono gestiti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2007.

Allegati tecnici

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente alla prima istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale, e agli aggiornamenti degli stessi presentati insieme all'istanza.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

4. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;

- b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

5. REPORT AMBIENTALE: MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. I dati di produzione e consumo, il cosiddetto "Report Ambientale", elencati nella seguente tabella, devono essere annotati su registri al fine di poter verificare che le prestazioni ambientali dell'azienda siano in linea con gli indici relativi alle migliori tecnologie disponibili.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune di Vigone.
3. Una copia del Report deve essere conservata presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione.
4. La consistenza media di stalla deve essere valutata con i criteri previsti per la Comunicazione ex art. 3 del Regolamento 10/R/2007.
5. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

Tabella n. 5.1: Contenuti Report ambientale dell'Azienda Agricola IL Fiore s.s.

Descrizione	Periodo di riferimento
Consistenza media di stalla dell'installazione	Anno solare
Decessi animali	Anno solare
Volumi annui di acque prelevate ed utilizzate nel ciclo d'allevamento	Anno solare
Consumi: Consumo gasolio Consumi elettrici Consumo di mangimi	Anno solare

6. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

7.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

Le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sono quantificate sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche descritte nei documenti di riferimento meglio corrispondenti alle tecniche in uso nell'impianto.

Il calcolo è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia.

I valori riportati non sono da intendersi quali valori limite, ma come livello atteso di emissione da parte dell'impianto riferito alla consistenza massima e alle tecniche utilizzate.

Tabella 7.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse in relazione alla consistenza massima di stalla relativa al ciclo svolto

Altitudine dell'impianto	260 m s.l.m.	
Terreni in ZVN	53%	
Tipo di allevamento	Suino grasso da salumificio	
Tecnica di stabulazione	PTF + vacuum system	
	Numero di capi mediamente presenti	
Magroncelli (25-50 kg)	330 capi	
Suini pesanti da salumificio (50-160 kg)	1.950 capi	
Trattamenti degli effluenti	Nessuno	
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	In vasche coperte (pozzi neri)	
Spandimento dell'effluente zootecnico palabile	Distribuzione a bande rasoterra	

Tabella 7.2: Emissioni diffuse provenienti dall'attività di allevamento

	Emissioni dai ricoveri	Emissioni dal trattamento degli effluenti zootecnici	Emissioni dallo stoccaggio degli effluenti zootecnici	Emissioni durante la distribuzione degli effluenti zootecnici	Emissioni totali
Ammoniaca (t/anno)	4,4	/	1,0	4,2	9,6

Metano (t/anno)	29,8	/	26,1	/	55,9
--------------------	------	---	------	---	------

Il controllo delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'installazione e dalle diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici è attuato mediante il rispetto delle tecniche di allevamento descritte nella documentazione agli atti e delle seguenti condizioni.

7.1.1 Emissioni dalla stabulazione

1. La rimozione dei liquami dalle fosse sottomessurate deve avvenire almeno una volta a settimana nel caso dei ricoveri con vasche dotate di sistema di svuotamento vacuum;

7.1.2 Emissioni dallo stoccaggio dell'effluente zootecnico

1. La copertura delle vasche di stoccaggio dell'effluente zootecnico non palabile è effettuata favorendo la formazione della crosta naturale; qualora questa tecnica non dia garanzie di permanenza ed uniformità di copertura su tutta la superficie, si dovrà usare altro tipo di copertura fra quelle rigide o galleggianti indicate nelle Linee Guida Ministeriali di cui al DM 29/01/07.

2. Nel caso in cui venga utilizzata una copertura galleggiante, tra cui la crosta naturale, dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare la frequenza delle movimentazioni degli effluenti che dovranno essere caricati al di sotto del pelo libero, con modalità operative e portate idrauliche tali da non creare rotture o discontinuità nella copertura, evitando altresì la formazione e la dispersione di aerosol.

3. Deve essere garantita un'adeguata maturazione del liquami mediante lo stoccaggio in vasca senza immissione di materiale fresco per almeno 40-50 giorni prima dello spandimento in campo.

7.1.3 Emissioni dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile

La distribuzione in campo dell'effluente zootecnico non palabile deve avvenire mediante la tecnica indicata, ossia distribuzione a bande rasoterra su tutti i terreni, sia in conduzione che in asservimento.

7.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.

2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

7.3 Emissioni diffuse dall'attività di molitura di cereali

Presso l'installazione è svolta l'attività di molitura dei cereali (mais e orzo), mediante n. 1 molino a martelli, per la produzione delle farine destinate all'alimentazione degli animali allevati.

L'impianto è ubicato in un locale di macinazione chiuso su 3 lati.

La produzione giornaliera risulta essere pari a 4.500 kg/g di mais e orzo.

Le granaglie, stoccate in appositi silos e trasportate mediante tubazioni chiuse a coclea, vengono avviate al mulino. La farina ottenuta è convogliata ai silos di stoccaggio mediante tubo di aspirazione degli sfarinati: l'aria esausta viene trattata un ciclone.

Quadro emissioni in aria - preparazione mangimi

Punto di emissione	Fase di provenienza	Inquinanti	Limite (Nm ³ /h)	Sistemi di abbattimento delle emissioni
Scarico aria pneumatica di trasporto delle farine	Molitura dei cereali e movimentazione delle farine	Polveri	10	Ciclone

7.3.1 Gestione e manutenzione degli impianti

6. Per l'esercizio e la manutenzione del molino devono essere rispettati gli intendimenti tecnici e gestionali descritti nella documentazione presentata e devono essere adottate le prescrizioni riportate ai punti seguenti.

7. Al fine del contenimento delle emissioni, deve essere verificata e garantita l'integrità dei collegamenti tra le diverse parti dell'impianto per la molitura e dei sistemi di trasporto e convogliamento dei cereali e della farina;

8. Devono essere effettuate, a cura del gestore, manutenzioni ed ispezioni periodiche con la cadenza riportata nel manuale del fornitore dell'impianto. Deve essere tenuta traccia per almeno tre anni degli interventi manutentivi e delle verifiche effettuate sul ciclone, riportando su un apposito registro la data e l'oggetto dell'intervento. Le registrazioni degli interventi devono essere messe a disposizione degli Enti preposti al controllo. Non sono prescritti autocontrolli sulle emissioni.

9. Devono essere evitati accumuli di farine e residui della molitura che possano dare luogo ad emissioni polverulente.

7.5 Emissioni dallo stoccaggio dei carburanti

Nell'installazione sono presenti:

- N. 1 cisterna da 5000 l di gasolio;

Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili, purché la movimentazione delle miscele liquide con tensione di vapore pari o

superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K, siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

8. EMISSIONI NELLE ACQUE

8.1 Reflui domestici

I reflui domestici provenienti dai servizi igienici e dallo spogliatoio annessi all'allevamento presenti nell'installazione sono sottoposti a un sistema di depurazione composto in sequenza da fossa Imhoff, fossa sgrassatrice, fossa chiarificatrice e sistema di dispersione (trincea disperdente).

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico di cui sopra.

Tabella 8.1.: Dati tecnici scarico acque reflue domestiche

Codice scarico:	TO0000062
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici
Recettore	Trincea disperdente per scarico negli strati superficiali del sottosuolo
Portata massima dello scarico	circa 0,3 mc/giorno
Sistema di depurazione	Acque nere: vasca Imhoff Acque grigie: vasca sgrassatrice

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'istanza di autorizzazione presentata e nella documentazione trasmessa nel corso del procedimento;
2. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;
3. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
5. di effettuare manutenzione ordinaria della trincea disperdente controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, e che non si verifichino impantanamenti dell'area circostante;
6. di realizzare il sistema di trattamento ad una distanza minima di 10 metri da manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 febbraio 1977;
7. di realizzare la trincea disperdente lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 febbraio 1977;

8.2 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamiento dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di **scaricare** o **immettere** direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

8.3 Acque di lavaggio mezzi di trasporto, della disinfezione dei mezzi in ingresso e dalla cella frigorifera.

Le acque reflue derivanti dalla piazzola per il lavaggio degli automezzi e le acque di lavaggio della cella frigorifero, devono essere raccolte in vasche a tenuta della capacità di circa 21,6 mc.ed avviate allo smaltimento come rifiuti, ai sensi della parte IV del D.lgs 152/06.

9. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

10. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto al momento a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, è necessario trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose (come definite all'art. 5 comma v-octies del D.lgs. 152/06) pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.lgs 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate.

11. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Vigone ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 7 del 12/03/2004 (BUR n. 8 del 24/02/2005). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore ha già effettuato la verifica di compatibilità delle emissioni sonore generate, con i valori limite stabiliti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 52/2000.

12. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 12.1, 12.2 e 12.3.

Tabella 12.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
--------	-------------------------------------	------

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Costruzione dell'area per la disinfezione dei mezzi	Città metropolitana di Torino	31/12/2016

Tabella 12.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Vigone	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 12.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica		
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione